

Piano del consumatore

N. 2/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

Sezione II Civile e Fallimentare

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice designato dott.ssa Valentina Leggio,

vista la domanda ex artt. 7 comma 1 *bis*, 7 *bis*, 8 e 9 Legge 27 gennaio 2012 n. 3, depositata da **Luciano Pomponi**, rappresentato dal dott. Marco Reggioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese via Cavour n. 18;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Adriano Cartabia;

rilevato che, sulla base della documentazione in atti, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento e inoltre: (1) è consumatore ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012; (2) non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti *ex* Legge n. 3/2012; (3) non ha subito subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis*; (4) ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale; (5) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Angera alla via Greppi n. 21;

ritenuto, allo stato, che non risulta che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto altresì che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione;

visti gli artt. 12-*bis* segg. Legge n. 3/2012;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **7 luglio 2021 ore 12:30**;

DISPONE



che la proposta di piano del consumatore ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa;

che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Varese;

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologa diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

AVVISA

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente e all'O.C.C.

Varese, 01/06/2021

Il Giudice delegato

dott.ssa Valentina Leggio

